

Udine, 23 settembre 2026

Oggetto: Certificati medici di malattia – Nuove regole INPS sul riconoscimento del giorno precedente al rilascio

Circolare numero 020/2026

In breve

L'INPS, con la circolare n. 92 del 4 settembre 2026, ha modificato il precedente orientamento sulla validità dei certificati medici di malattia, riconoscendo anche in caso di visita ambulatoriale la possibilità di estendere la tutela previdenziale al giorno immediatamente precedente alla data di rilascio del certificato. Questa novità ha effetto dal 4 settembre 2026.

Le nuove indicazioni superano quanto comunicato dallo Studio con la Circolare n. 015/2025, nella parte relativa alla decorrenza della tutela previdenziale in caso di visita ambulatoriale. Di seguito riepiloghiamo la nuova disciplina e le condizioni previste dall'INPS.

Approfondimento

Come illustrato nella nostra Circolare n. 015/2025, ai fini del riconoscimento della tutela previdenziale di malattia il certificato medico ha, in via generale, validità dalla data in cui viene rilasciato.

In base alle precedenti istruzioni INPS, era possibile riconoscere anche il giorno immediatamente precedente alla data di rilascio soltanto quando il medico aveva effettuato una visita barrando la casella di visita "domiciliare" e aveva indicato tale giornata nel campo "Dichiara di essere ammalato dal...". In caso di visita indicata quale "ambulatoriale", invece, il certificato non poteva retroagire: la giornata precedente rimaneva quindi priva di copertura previdenziale.

Cosa cambia dal 4 settembre 2026

Con la circolare n. 92/2026, l'INPS ha modificato tale orientamento, tenendo conto delle mutate modalità organizzative della medicina generale e, in particolare, del crescente ricorso agli accessi ambulatoriali programmati.

A decorrere dal 4 settembre 2026, il giorno immediatamente precedente alla data di rilascio del certificato può essere riconosciuto ai fini previdenziali anche quando la visita viene effettuata presso l'ambulatorio del medico, purché nel certificato sia indicato, nel campo "Dichiara di essere ammalato dal...", proprio il giorno precedente.

Ad esempio, se il lavoratore è assente per malattia dal lunedì, viene visitato in ambulatorio il martedì e il medico rilascia il certificato il martedì indicando che il lavoratore dichiara di essere ammalato dal lunedì, anche il lunedì viene riconosciuto ai fini previdenziali come primo giorno di malattia.

Dott. Riccardo Canu Dott.ssa Elena Zanon P.Az. Roberta Gregoris Dott. Massimiliano Caprari

Sinergie Consulenti del Lavoro Associati

Via M.Buonarroti 41 – Feletto Umberto - 33010 Tavagnacco (UD) T. 0432 502540
info@sinergie.studio / studio.sinergie@legalmail.it / www.sinergie.studio

La corretta individuazione del primo giorno dell'evento è importante perché incide non soltanto sulla copertura della singola giornata, ma anche sul conteggio dei primi tre giorni di carenza, sulle percentuali dell'indennità di malattia e sul periodo massimo assistibile.

Il certificato può retroagire al massimo di un giorno

La nuova regola non consente una retrodatazione generalizzata del certificato.

Il riconoscimento può riguardare esclusivamente il giorno immediatamente precedente alla data di rilascio. Pertanto, ad esempio, se il lavoratore viene visitato e ottiene il certificato il mercoledì dichiarando di essere ammalato dal lunedì, non potranno essere riconosciute ai fini previdenziali tutte le giornate precedenti in quanto la nuova disposizione consente di recuperare al massimo il giorno immediatamente precedente alla redazione del certificato, ovvero, nell'esempio il martedì.

Attenzione a sabato, domenica e festività

È prevista un'importante eccezione: il giorno precedente non può essere riconosciuto se cade di sabato, domenica o in una festività infrasettimanale.

Secondo l'INPS, in tali giornate il lavoratore, se necessita della certificazione della malattia, deve rivolgersi al servizio di continuità assistenziale (per es. Guardia Medica). Pertanto, ad esempio, un certificato rilasciato dal medico di famiglia il lunedì non potrà riconoscere retroattivamente la domenica, anche se il lavoratore dichiara di essere ammalato da tale giornata.

Continuazione e ricaduta

Le nuove indicazioni si applicano non soltanto al certificato di inizio della malattia, ma anche ai certificati di continuazione e ricaduta.

Anche in questi casi, pertanto, il giorno immediatamente precedente al rilascio potrà essere riconosciuto, alle condizioni sopra indicate, anche in presenza di visita ambulatoriale.

Le indicazioni contenute nella nostra Circolare n. 015/2025 devono pertanto intendersi superate nella parte relativa alla validità del giorno precedente alla data di rilascio del certificato in caso di visita ambulatoriale.

Rimane comunque importante che il lavoratore contatti tempestivamente il proprio medico, considerato che la possibilità di riconoscere periodi precedenti alla data di rilascio resta limitata alle condizioni sopra descritte.

Dott. Riccardo Canu Dott.ssa Elena Zanon P.Az. Roberta Gregoris Dott. Massimiliano Caprari

Sinergie Consulenti del Lavoro Associati

Via M.Buonarroti 41 – Feletto Umberto - 33010 Tavagnacco (UD) T. 0432 502540
info@sinergie.studio / studio.sinergie@legalmail.it / www.sinergie.studio

A tutto il personale.

VALIDITÀ DEI CERTIFICATI MEDICI DI MALATTIA – NUOVE REGOLE INPS

Informiamo che, dal 4 settembre 2026, sono cambiate le regole INPS relative alla validità dei certificati medici di malattia.

In caso di **visita ambulatoriale** (tale circostanza viene indicata dal medico nel certificato barrando l'apposita casella), il certificato può ora essere riconosciuto ai fini INPS anche per il **giorno immediatamente precedente alla data in cui viene rilasciato**, purché il medico riporti nel certificato tale giornata nel campo *"Dichiara di essere ammalato dal..."*.

Ad esempio, se il lavoratore è assente per malattia dal lunedì, viene visitato dal proprio medico in ambulatorio il martedì e il certificato rilasciato il martedì indica che il lavoratore è ammalato dal lunedì, anche il lunedì potrà essere riconosciuto come giornata di malattia ai fini INPS.

È importante ricordare che:

- può essere riconosciuto al massimo il giorno immediatamente precedente al rilascio del certificato: non è possibile coprire retroattivamente più giornate;
- questa possibilità **non opera** se il giorno precedente cade di **sabato, domenica o in una festività infrasettimanale**. In tali giornate, in caso di necessità, occorre rivolgersi al servizio di continuità assistenziale (ex Guardia Medica);
- le nuove regole valgono anche in caso di continuazione o ricaduta della malattia.

Si raccomanda pertanto, in caso di malattia, di contattare tempestivamente il proprio medico, evitando di attendere più giorni per il rilascio del certificato, poiché la possibilità di riconoscimento retroattivo rimane limitata nei termini sopra indicati.

La Direzione aziendale

Dott. Riccardo Canu Dott.ssa Elena Zanon P.Az. Roberta Gregoris Dott. Massimiliano Caprari

Sinergie Consulenti del Lavoro Associati

Via M.Buonarroti 41 – Feletto Umberto - 33010 Tavagnacco (UD) T. 0432 502540
info@sinergie.studio / studio.sinergie@legalmail.it / www.sinergie.studio